

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/76/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione animale con un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.
- (2) La recente evoluzione delle conoscenze tecniche sull'elaborazione dei mangimi per pesci, con il crescente utilizzo di crostacei marini quali il krill marino come materia prima nei mangimi per pesci, rende opportuna una revisione del livello massimo di fluoro nei mangimi per pesci. Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 22 settembre 2004 ⁽²⁾ risulta che un aumento del livello massimo consentito di fluoro nei mangimi per pesci non comporterebbe rischi inaccettabili per la salute pubblica e la salute degli animali. Per quanto riguarda il *Lolium temulentum* e il *Lolium remotum*, l'EFSA raccomanda nel suo parere del 25 gennaio 2007 ⁽³⁾ di

sopprimere le voci distinte per queste due specie di piante e di applicare il contenuto massimo generale previsto per i semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, come stabilito alla riga 14 dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE.

- (3) Per quanto riguarda il DDT, alla riga relativa a tale sostanza dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE deve essere incluso il nome DDD, che è utilizzato più comunemente di TDE ⁽⁴⁾ per il metabolita diclorodifenildicloroetano.
- (4) Per quanto riguarda le albicocche (*Prunus armeniaca* L.) e le mandorle amare (*Prunus dulcis* var. *amara* oppure *Prunus amygdalus* Batsch var. *amara*) dal parere dell'EFSA del 23 novembre 2006 ⁽⁵⁾ si può concludere che la prescrizione dell'assenza di un contenuto quantificabile di albicocche e mandorle amare non è necessaria per la protezione della salute pubblica e degli animali e che è sufficiente applicare i livelli massimi generali previsti per l'acido cianidrico, come stabilito alla riga 8 dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE. Occorre pertanto sopprimere le prescrizioni specifiche relative alle albicocche e alle mandorle amare.
- (5) La camelina (*Camelina sativa*) è compresa nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE e i semi e i frutti di queste specie di piante nonché i loro derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).

⁽²⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 22 settembre 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo al fluoro quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_contam08_ej100_fluorine_en1.0.pdf

⁽³⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 25 gennaio 2007 su richiesta della Commissione europea, relativo agli alcaloidi pirrolizidinici quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ej447_op_pyrrrolizidine%20alkaloids%20in%20feed_en.pdf

⁽⁴⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 22 novembre 2006 su richiesta della Commissione europea, relativo al DDT quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej433_DDT_en.2.pdf

⁽⁵⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 23 novembre 2006 su richiesta della Commissione europea, relativo ai composti cianogenici quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej434_op_cyanogenic_compounds_in_feed_en.1.pdf